



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
CUNEO**



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
della Piccola e Media Impresa  
Associazione Provinciale di Cuneo**



## **PROTOCOLLO D'INTESA MOBILIERI ARTIGIANALI/CONSUMATORI**

Le categorie provinciali di Cuneo dei Mobiliari artigianali della Confartigianato Imprese di Cuneo, della C.N.A. di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore, per la realizzazione di mobili e arredi lignei su misura;
- esaminata la disponibilità delle parti a risolvere eventuali casi di conflittualità che possono nascere tra un'impresa artigiana ed un consumatore, nello svolgimento dei lavori di predisposizione di mobili e arredi lignei su misura;

### **CONVENGONO**

1. di approvare un "Codice di comportamento" che individui diritti e doveri degli operatori artigiani e dei consumatori.
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

## CODICE DI COMPORTAMENTO

### **Art.1 – Modulistica**

L'impresa aderente si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, per la realizzazione dei mobili e arredi lignei su misura, lo schema di contratto di cui all'allegato A e ad osservare le norme contrattuali in esso previste.

### **Art.2 – Obbligo del preventivo**

L'impresa si impegna a redigere un preventivo scritto, con i disegni e gli elaborati tecnici necessari.

### **Art.3 – Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude quando il preventivo preparato dall'artigiano costruttore è stato controfirmato per accettazione dall'acquirente, unitamente ai necessari elaborati tecnici.

### **Art.4 – Descrizione del servizio**

L'Impresa si impegna a realizzare mobili ed arredi lignei su misura a regola d'arte.

### **Art.5 – Variazioni del contratto**

Le parti si impegnano a concordare per iscritto eventuali variazioni contrattuali.

### **Art.6 – Penali**

Le parti si impegnano a riconoscere una penale in caso di rifiuto di ricevere o di consegnare la merce.

### **Art.7 – Garanzie**

L'impresa riconosce una garanzia sui mobili venduti per un periodo di due anni dalla data di consegna.

### **Art.8 – Recesso**

L'impresa riconosce all'acquirente la possibilità di recedere dal contratto, con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R. In tal caso l'acquirente dovrà pagare all'impresa tutte le opere affrontate sino al momento del recesso.

### **Art.9 - Controversie**

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie, presso il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.

### **Art.10 – Marchio**

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese aderenti al presente protocollo di intesa, apponendovi i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso, che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato,

deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

#### **Art.11 – Gestione del protocollo**

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo.

#### **Art.12 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa**

Tutte le imprese artigiane operanti in provincia di Cuneo, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo, nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

#### **Art.13 – Elenco imprese aderenti**

L'Ufficio Contratti Tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo, tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il contenuto.

#### **Art.14 - Cancellazione**

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Contratti Tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, anche su segnalazione delle Associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'artigiano interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

#### **Art.15 – Tutela dei dati personali**

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo.. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: Capoufficio contratti tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 17 novembre 2003

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL
_____
_____
_____
DATA E FIRMA PER ADESIONE
_____